

anzi è il Governo che l'ha proposta in seno della Commissione:

« Le autorità competenti dovranno trasmettere le domande per il passaporto e rilasciarlo entro 24 ore dal ricevimento della domanda o del nulla osta, corredato dei documenti prescritti dalle vigenti leggi sui passaporti per l'estero. »

Questa formula mette chiaramente nell'obbligo il sindaco di trasmettere al sottoprefetto la domanda entro 24 ore e il sottoprefetto di rilasciare il passaporto entro 24 ore dacchè ha ricevuto la domanda del sindaco.

Presidente. Trasmetta la formula, onorevole relatore.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney. Io non voglio allungare la discussione, ma vorrei raccomandare al Governo ed alla Commissione di pensare alla ristrettezza di questo tempo di 24 ore, quando si tratta di domande di centinaia di emigranti, e quando si tratta di verificare se corrispondono a tutti quegli obblighi di leva, di penalità od altro, che è necessario...

Pantano, relatore. Corredata dei documenti.

Sonnino Sidney. Allora non ho niente da dire.

Presidente. Gli onorevoli Ciccotti e Majno insistono nel loro emendamento?

Majno. Insistiamo.

Presidente. Allora prima di tutto metterò a partito l'emendamento proposto che è concepito in questi termini:

« Non è obbligatorio il passaporto per l'imbarco dell'emigrante.

« Il passaporto, se richiesto dagli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e dalle loro famiglie e tutti gli atti necessari per ottenere il passaporto medesimo sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa. »

Coloro che approvano quest'emendamento, che non è accettato però nè dal Governo nè dalla Commissione, vogliono alzarsi.

(La Camera non approva l'emendamento).

Metto ora a partito l'articolo 5 in questi termini proposti dal Governo d'accordo con la Commissione:

« Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto e rilasciarlo entro 24 ore dal ricevimento della

domanda e del *nulla osta*, corredato dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti sulla concessione dei passaporti per l'estero.

« I passaporti rilasciati agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie e tutti gli atti necessari per ottenere il passaporto medesimo sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa. »

Coloro che intendono approvare l'articolo 5 così emendato, vogliono alzarsi.

(È approvato).

CAPO II.

Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Art. 6.

« Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto al di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di là dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è paraggiato al nazionale, anche per gli effetti degli articoli 18, 22 e 23, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'articolo 10.

Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.

I passeggeri di terza classe, o di classe equiparata alla terza, che partano spontaneamente e a proprie spese, sia soli che in comitiva, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati come emigranti, se non superino il numero di 50. Quando siano più di 50, per considerarli non emigranti occorrerà uno speciale permesso del Commissariato.

Questa disposizione potrà esser sospesa con Decreto Reale.

È data facoltà al Ministro degli affari esteri di provvedere con speciali disposizioni alla tutela della emigrazione che si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela. »

A questo articolo l'onorevole Brunicardi propone un emendamento alla prima parte, così concepito:

« Emigrante per gli effetti della legge presente è colui che abbandona, sia pure temporaneamente, la patria, trasportando all'estero